

Società semplice e Holding di famiglia

di Francesco Facchini

La società semplice è particolarmente indicata per la gestione conservativa di immobili e valori mobiliari, come avviene di solito per le “holding di famiglia”.

La società semplice, pur appartenendo alla tipologia delle società di persone, è utilizzata per l'esercizio di attività lucrativa non commerciale, ossia di un'attività che - seppur economica e quindi produttiva e caratterizzata dalla finalità di lucro - non deve qualificarsi come commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c..

E' ormai pacifico che la società semplice possa essere utilizzata come “società contenitore”, ossia come una società il cui oggetto sociale consista nel godimento di beni (immobili, partecipazioni, ecc.) che costituiscono il suo patrimonio sociale.

La società semplice presenta notevoli vantaggi in termini di flessibilità organizzativa e di semplicità di gestione, considerata la non obbligatorietà di tenuta dei libri sociali e del deposito del bilancio e tenuto conto che l'amministrazione è lasciata alla libera determinazione dei soci.

Tra i primi vantaggi di carattere tributario va ricordato che, a differenza delle altre società (di persone e di capitali), la società semplice non è soggetto passivo IRAP, e alla stessa non è applicabile la disciplina delle società di comodo.

Non potendo svolgere attività commerciale, i redditi conseguiti dalla società semplice possono essere redditi fondiari (locazione immobili), redditi diversi (cessione immobili e/o partecipazioni) o di capitale (dividendi e interessi derivanti dal possesso di partecipazioni e altre attività finanziarie). Ai sensi dell'art. 5 del Tuir, il reddito prodotto dalla società semplice è imputato per trasparenza ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dall'effettiva percezione (principio di trasparenza e di competenza).

Il reddito imputato al socio per trasparenza è “reddito di partecipazione”, e pertanto mantiene la stessa qualificazione che ha in capo alla società semplice, ossia una delle categorie tra quelle indicate all'art. 6 del Tuir.

Nel caso di cessione di immobili, la plusvalenza è esente da imposta se effettuata dopo 5 anni dall'acquisto o dalla costruzione, dato che si configura come un reddito diverso a norma dell'art. 67, lett. a) e lett. b), del T.U.I.R., al pari di una persona fisica che agisce non in regime d'impresa (da escludere, per ovvia incompatibilità, l'esenzione per la cessione di abitazione principale).

Nel caso di cessione di partecipazioni, la plusvalenza sconta l'imposta sostitutiva del 26% a norma dell'art. 5 del DLgs. 461/97. In tal caso, occorre evidenziare che la società semplice può avvalersi della possibilità di beneficiare delle norme sulla c.d. rivalutazione di partecipazioni o terreni (di cui alla Legge n. 448/2001).

Ciò premesso, si erano posti dei dubbi interpretativi in merito alla tassazione delle somme percepite dai soci nel caso di scioglimento della società semplice con assegnazione ai soci delle somme ricavate dalla vendita degli immobili esclusi da tassazione o redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva.

La questione trae origine dalla formulazione testuale dell'art. 20-bis del TUIR, che in astratto prevede la tassazione del socio assegnatario in misura pari alla differenza tra le somme percepite (o il valore normale dei beni assegnati) e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione annullata.

A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello n. 689 e n. 691 dell'8 ottobre 2021, ha affrontato l'ipotesi dello scioglimento di società semplici con assegnazione ai soci del ricavato in denaro della vendita di immobili detenuti da più di cinque anni.

Il ragionamento dell' Agenzia delle entrate parte dal presupposto che il reddito imputato ai soci dalle società di persone ha natura di reddito di partecipazione. Come detto, i redditi di partecipazione, a loro volta, non costituiscono una autonoma categoria reddituale, ma assumono la natura della categoria reddituale da cui traggono origine; conseguentemente, se la liquidazione dei soci avviene con il denaro ricavato dalla vendita dell' immobile, si deve ricollegare il reddito dei soci alla categoria di riferimento (quella delle plusvalenze immobiliari) e concludere, quindi, per l' assenza di imposizione in virtù del fatto che la plusvalenza non è assoggettata a tassazione per effetto del possesso almeno quinquennale dell' immobile (diverso dall' area fabbricabile) da parte della società semplice.

Queste conseguenze, in particolare, valgono anche se il socio assegnatario è un' altra società di persone (nel caso dell' interpello n. 691/2021, una sas).

In sintesi, a prescindere quindi dalla formulazione testuale dell' art. 20-bis del TUIR, a seguito del conseguimento di un reddito non tassato in capo alla società (i.e. immobili detenuti da più di cinque anni), non si verifica nessuna imputazione per trasparenza in capo ai soci.

Ne deriva che, non essendovi alcuna imputazione per trasparenza, il valore fiscale della partecipazione del socio rimane immutato. La distribuzione del reddito esente da tassazione non riduce il valore fiscale della quota, poiché gli utili distribuiti, secondo quanto previsto dall' art. 68 comma 6 del TUIR, vanno a ridurre il costo solo fino a concorrenza dei redditi imputati, che in tal caso non esistono.

Nelle risposte all' interpello in esame, l' Agenzia delle Entrate precisa, peraltro, che le medesime conclusioni possono essere estese anche alle ipotesi in cui il reddito viene tassato in capo alla società semplice con ritenute a titolo d' imposta o imposte sostitutive.

Si comprende allora come tale affermazione risulti particolarmente rilevante per le società semplici holding che, all' atto della cessione di partecipazioni, scontano l' imposta sostitutiva del 26% a norma dell' art. 5 del DLgs. 461/97, senza la necessità di imputare per trasparenza il reddito ai soci, diversamente da quanto avviene invece nei casi delle snc e delle sas.

Pertanto, secondo l' Agenzia delle Entrate, se il reddito conseguito dalla società semplice è soggetta ad un' imposta sostitutiva, la successiva distribuzione di tale reddito non assume rilievo in capo ai soci in sede di liquidazione.

Peraltro, la società semplice potrebbe decidere di rivalutare le partecipazioni non quotate, ai sensi dell' art. 5 della L. 28.12.2001 n. 448 (i termini sono pendenti sino al prossimo 15 novembre 2021), sostenendo l' imposta sostitutiva sul valore di perizia pari all' 11%. In tal modo, non emergerebbe alcuna plusvalenza all' atto della cessione delle partecipate e ciò consentirebbe anche in questo caso di tenere indenni i soci da tassazione.